



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. avente ad oggetto "Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)", promossa da

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED]

parte attrice

contro

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED];

parte convenuta

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED];

parte convenuta

Parte attrice conveniva in giudizio Banca [REDACTED] e Banca [REDACTED] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. Accertare e dichiarare la condotta gravemente colposa, serbata da ciascun istituto di credito convenuto, per quanto di proprio, in danno dell'attore; 2. conseguentemente, accertare e dichiarare la relativa responsabilità, in solido, di entrambi gli istituti di credito convenuti, rispetto ai fatti, consumati in danno dell'attore, di cui al presente atto; 3. per l'effetto, condannare, gli stessi istituti di credito convenuti, sempre in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.100,00, oltre ulteriore danno emergente, da individuarsi in somma non inferiore al computo di interessi e rivalutazione, sulla somma indicata, dal di della costituzione in mora e sino al soddisfo; 4. con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi, direttamente, in favore del sottoscritto procuratore, anche avutosi riguardo alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, promosso in ossequio ai dettami di Legge in materia."

Banca [REDACTED], parte convenuta, costituendosi in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: "1. nel merito, dichiarare inammissibili, rigettare o altrimenti respingere in tutto o in parte le pretese dell'attore; 2. in subordine, nel caso di



accoglimento totale o parziale delle richieste avversarie, condannare direttamente [REDACTED] o, in estremo subordine, dichiararla obbligata a tenere indenne la scrivente per tutto quanto dovesse sborsare in dipendenza delle avverse domande, nulla escluso o eccettuato; 3. in ogni caso, condannare le controparti in solido o singolarmente al pagamento delle spese di lite”.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], parte convenuta, costituendosi in giudizio, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia rigettare tutte le domande attoree proposte siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto essendo la Banca esente da ogni responsabilità. Voglia rigettare in ogni caso le domande formulate da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della deducente Banca anch’esse infondate e prive di ogni logica. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori.”.

L’attore a sostegno delle proprie ragioni esponeva quanto segue: “L’attore è titolare della ditta sopra indicata, con cui è esercitata l’attività di vendita di veicoli usati, corrente in [REDACTED]. In data 18.10.2022, il Sig. [REDACTED], in esito ad accurate trattative protrattesi nei giorni precedenti, si determinava ad acquistare una vettura [REDACTED] reperita sul sito di vendite online [REDACTED] per un importo complessivo pari ad euro 10.100,00. Per tale ragione, in pari data, egli disponeva bonifico bancario dal proprio conto online n. [REDACTED] acceso presso la [REDACTED], sulle coordinate bancarie [REDACTED], indicando quale beneficiaria la società [REDACTED] apparente controparte negoziale. Il giorno successivo, ovvero in data 19.10.2022, nel pomeriggio, l’ordinante veniva allertato dal proprio Istituto di Credito nella persona della direttrice di Filiale, circa la ricezione, da parte di [REDACTED], di un “alert” con il quale si faceva presente che l’IBAN indicato nella disposizione di bonifico non fosse intestato all’azienda [REDACTED] [REDACTED], indicata quale beneficiaria, bensì a diversa persona fisica. L’incongruenza segnalata denotava, evidentemente, la ragionevole consumazione di una truffa in danno dell’attore. Ed in effetti, questi, immediatamente, in esito alla segnalazione della Direttrice di Filiale, disponeva, verbalmente, la revoca dell’ordine, venendo invitato a presentarsi allo sportello il giorno successivo, per la sola formalizzazione “documentale” della impartita disposizione, con invito, altresì a provvedere alla presentazione di denuncia – querela dell’occorso. Il successivo 20.10.2022, infatti, l’attore consegnava formalmente alla [REDACTED] la richiesta di “richiamo del bonifico inserito tramite Internet banking in data 18.10.2022”, provvedendo, a seguire, a sporgere denuncia – querela, presso la locale [REDACTED]. A nulla, tuttavia, valeva lo zelo e la premura della parte, cui, inopinatamente, veniva riferito, dal proprio istituto, che la disposizione fosse già stata eseguita e nulla potesse essere più fatto al riguardo. Mossi addebiti ad entrambi gli Istituti di Credito convenuti, con formale contestazione, gli stessi negavano la sussistenza di profili di responsabilità circa il proprio operato. Da un lato, [REDACTED] comunicava di essersi trovata nell’impossibilità di revocare l’accredito, allorché formalizzata la richiesta da parte del cliente, anche e nonostante avesse ricevuto “alert” da [REDACTED] poiché esso fosse stato “lanciato”



allorché “le somme risultavano già nella disponibilità del beneficiario”. Dall'altro, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rigettava ogni addebito di responsabilità, molto semplicisticamente, poiché, a suo dire, sarebbe stato onere del disponente “accertarsi” dell'effettiva identità del beneficiario di una disposizione.”

Dall'esame degli atti di causa emerge che alcuna responsabilità può essere addebitata alle Banche atteso che non si controverte su un uso fraudolento di Internet Ban-king messo a disposizione del cliente ma di vera e propria truffa operata da terzi in danno dell'attore e riguardante il rapporto contrattuale e di cui solo l'attore ha di che dolersi non avendo avuto le stesse Banche alcun ruolo da cui poter trarre eventuali responsabilità.

Come eccepito dalle parti convenute, l'operazione bancaria in questione è disciplinata dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato dal D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. In particolare, sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, l'art. 24 del suddetto Decreto (ratione temporis applicabile) così dispone: “1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. 3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico”.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita alla [REDACTED], la quale si è limitata a dare esecuzione all'ordine di bonifico impartito dall'attore in conformità all'identificativo unico da quest'ultimo fornito.

Non sussiste, inoltre, alcun comportamento successivo all'esecuzione del bonifico, connotato da negligenza o omissione da parte della [REDACTED]. La Banca ha ricevuto la richiesta di richiamo del bonifico solo in data 21/10/22, corredata della denuncia necessaria per procedere in tal senso e l'operazione bancaria in questione recava data valuta 19/10/22. Quindi la somma bonificata era già stata accreditata sul conto di destinazione e l'importo era stato utilizzato dal ricevente.



Sentenza n. 115/2026 pubbl. il 12/01/2026

RG n. 7470/2024

Repert. n. 167/2026 del 13/01/2026

Pertanto, una volta accreditate le somme, l'accredito non poteva esser più stornato se non con l'autorizzazione del beneficiario.

Nel quadro normativo vigente all'epoca dei fatti di causa, contava l'IBAN come identificativo unico e il nome del beneficiario non era vincolante per l'esecuzione automatica del pagamento.

Nel caso di specie l'ordine di pagamento è stato eseguito conformemente all'identificativo unico e quindi ai prestatori di servizi non può essere addebitata alcuna responsabilità.

Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Stante la complessità della materia trattata compensa le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;

compensa le spese di lite;

rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.

Così deciso in Lecce, il 12/01/2026

Il giudice

Alessandro Maggiore

Firmato Da: ALESSANDRO MAGGIORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 59087e192c05cc64f9755aebb889a1d7

